

Contratto per l'affidamento del servizio pubblico di gestione delle farmacie del Comune di Fano e connesso affitto d'azienda

TRA

Comune di Fano con sede in Fano Via S. Francesco d'Assisi, 76 codice fiscale 00127440410 nella persona del Direttore Generale dott. Raffaello Tomasetti, nato a Senigallia il 3 agosto 1950, dom.to a Fano per la carica, in forza di deliberazione consiliare n. 88 del 24 marzo 2004, esecutiva, che si allega sotto "A", a seguito di indirizzo del Consiglio Comunale disposto con delibera n. 435 del 30.12.2003 (d'ora in avanti Comune), da una parte;

ASET Holding S.p.A., con sede in Fano Via Nolfi 3/a capitale sociale di Euro 16.667270,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese e Partita Iva 02122270412, REA 156045 nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Federico Valentini, nato a Fano il 20 febbraio 1954, dom.to a Fano per la carica, in forza dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23.01.2004 che in estratto si allega sotto "B" (d'ora in avanti La società) dall'altra parte

PREMESSO

- a) che la Società è stata costituita ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, ed in particolare annovera nell'oggetto sociale la gestione del servizio farmaceutico del comune;
 - b) che la società è a totale capitale pubblico ed il Comune di Fano detiene una quota di partecipazione del 97,16% dell'intero capitale sociale e quindi risponde ai requisiti dell'art. 113 comma 5 lett.c) del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs. 267/2000)
 - c) che la Società costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune di Fano esercita il servizio pubblico relativo alla gestione delle farmacie di cui il Comune è titolare;
 - d) che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle due farmacie comunali e di ulteriori eventuali farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra Comune e Società al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune titolare delle farmacie.
- Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

1.1) Il Comune di Fano affida il servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali alla società ASET Holding S.p.A. unitamente alla concessione in affitto del complesso dei beni



Reg. To a Fano
il 29/03/2004
al n. 620/2

ASET Holding S.p.A.	05 APR. 2004	Protocollo N° 627/10...
---------------------	--------------	-------------------------

costituenti l'azienda delle farmacie comunali di Fano, attualmente poste in via S. Eusebio n.12 (S. Orso) e in via Paolo Ferrari (località Marotta);

1.2) Il presente Contratto regola quindi i rapporti tra il Comune di Fano e la Società, scaturenti dalla predetta concessione in affitto dell'azienda unitamente all'affidamento del diritto di gestione delle due farmacie di cui il Comune è titolare (di seguito definiti "Servizi Farmaceutici");

1.3) La Società affidataria può eseguire ulteriori servizi, anche se non inclusi nei documenti previsionali di cui al successivo art. 15.1), solo qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente Contratto, anche se temporanei.

1.4) Tali ulteriori servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra Comune e Società, corrispettivi che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato.

1.5) Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto alla Società la richiesta di fornitura dei servizi di cui all'art. 1.3), con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente contratto i seguenti termini, indicati in grassetto, hanno il significato specificato qui di seguito:
Comune: il Comune di Fano affidante il diritto di gestione delle farmacie comunali e della relativa azienda di cui rimane titolare;

La società: la società ASET Holding S.p.A. affidataria del servizio pubblico della gestione delle due farmacie e affittuaria della relativa azienda.

Le parti: Il Comune e la Società unitariamente intesi come le parti del presente contratto

Contratto: il presente contratto di affidamento del diritto di gestione e connesso affitto dell'azienda.


Servizi Farmaceutici: il servizio pubblico relativo alla gestione delle farmacie di cui il Comune è titolare

Artt. 2561, 2562 e 1615 del codice civile: la normativa di riferimento che regola l'affitto dell'azienda cui fa riferimento e rimanda il presente contratto per quanto non espressamente indicato.

Art. 3 - Obiettivi, prestazioni e standard

1. Gli obiettivi

La Società nell'espletamento dei Servizi Farmaceutici e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:





- a) promuovere l'uso corretto del farmaco ed in particolare proporre sempre ai cittadini l'acquisto dei farmaci generici piuttosto che quelli specifici;
- b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con gli orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori.

2. I principi fondamentali e standard dell'erogazione dei servizi.

La Società si impegna ad osservare i principi statuiti dalla Carta dei servizi delle farmacie" (di seguito denominata "Carta") che la società si impegna, entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto, a sottoporre al Comune per l'approvazione.

Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di uno schema generale di riferimento da parte del gruppo di lavoro insediato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalla Aziende sanitarie locali o dalle Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate con il Comune.

Art. 4 - Durata

4.1) L'affidamento non potrà essere superiore complessivamente ad anni 50 (cinquanta), come stabilito nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 435 del 30/12/2003 con effetto dal 01/03/2004.

Art. 5 - Complesso dei beni costituenti l'azienda

5.1) Le parti concordemente dichiarano che compongono l'azienda delle due farmacie comunali esclusivamente:

5.1.1) I beni mobili indicati nell'inventario (Allegato 1 alla deliberazione consiliare allegata) redatto in contraddittorio e controfirmato dalle parti, assumendo il Comune la garanzia del funzionamento delle macchine, impianti ed attrezzature al momento della consegna e la loro messa a norma. Le parti si danno atto che, stante la vetustà dei beni mobili, non attribuiscono ad essi alcun valore economico.

5.1.2) I locali di proprietà del Comune, in cui viene esercitata l'attività della farmacia di Via Paolo Ferrari (località Marotta) come risultanti dalla planimetria (Allegato 2 alla deliberazione consiliare) sono locati alla Società per un periodo di durata equivalente all'affidamento di cui al presente contratto al canone annuo di € 48,467 il mq. che sarà rivalutato annualmente al 75% dell'indice ISTAT dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati (F.O.I.). La manutenzione ordinaria dell'immobile sarà a carico dell'ASET Holding senza rimborsi ed indennizzi da parte del Comune di Fano cui competerà la manutenzione straordinaria.

Il Comune si impegna inoltre a mantenere il servizio di guardia medica turistica nei locali siti al piano superiore di detta farmacia di proprietà del Comune medesimo.

5.1.3) I locali, ove viene esercitata l'attività della farmacia di Via S. Eusebio n. 12, per i quali la società subentra al Comune nel contratto di locazione ai sensi dell'art.36 della legge 27/07/1978 n. 392.

5.1.4) La merce in giacenza al 28.02.2004, così come risultante da apposito inventario cui parteciperà anche un rappresentante della Società, sarà valutata con il criterio del costo medio di acquisto nell'anno 2003 ed il relativo valore inventariale sarà ceduto dal Comune alla Società mediante l'emissione di regolare fattura il cui pagamento sarà effettuato come segue: il 50% a 180gg. dalla data della fattura, ed il 50% a 360 gg. dalla data della fattura.

5.1.5) Il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con il dott. Augusto Maria Volponi nel quale subentra la Società per effetto dell'art. 2112 del c.c. e dell'accordo sindacale del 21/11/2003.

5.2) Le spese di ordinaria manutenzione e di assistenza tecnica delle macchine, impianti ed attrezzature saranno a carico della Società per tutta la durata del contratto, mentre restano a carico del Comune le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile (o degli immobili) di sua proprietà che non dipendano da un cattivo uso da parte della Società stessa.

La Società dovrà comunicare i preventivi anticipatamente al Comune che si può riservare 10 gg. per chiedere di intervenire direttamente (dopo 10 gg. la Società potrà comunque intervenire).

5.3) La Società assume l'onere derivante dai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per l'incendio e furto per l'intero valore degli impianti, attrezzature e dei beni in genere costituenti l'azienda farmaceutica, compreso l'immobile di proprietà comunale (ovvero gli immobili).

5.4) La Società si impegna ad intestare a proprio nome tutti i contratti relativi alle utenze per l'erogazione di luce, gas, acqua, telefono e quanto altro necessario per l'attività e a pagarne i relativi canoni.

Art. 6 - Canone di concessione e canone di locazione

6.1) L'affidamento dei Servizi Farmaceutici, da parte del Comune, e la concessione in affitto della relativa azienda di



proprietà del Comune medesimo, obbliga la Società al pagamento di un canone al Comune che viene determinato come stabilito ai commi successivi con periodicità annuale coincidente con gli esercizi sociali della società.

6.1.1) Per i primi cinque esercizi il canone viene inizialmente determinato in Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per ciascun esercizio, fatto salvo quanto di seguito specificato in ordine alla sua determinazione definitiva:

6.1.1.a) Con riferimento al primo anno di esercizio del servizio, decorrente dalla data stabilita al punto 4.1 del presente contratto fino al 31/12/2004, sarà rapportato ai mesi di durata effettiva della concessione in uso. Il canone come sopra determinato verrà pagato entro il 30/05/2005 intervenuta l'approvazione del bilancio sociale della società;

6.1.1.b) Con riferimento ai successivi quattro anni di esercizio, il canone provvisorio di Euro 300.000 (trecentomila/00) verrà definitivamente stabilito nel suo importo, convenuto ed accettato fra le parti, pari alla somma di una quota fissa di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) e di una quota variabile pari al 3,5% sul fatturato dell'anno di riferimento, conseguito dalle farmacie al netto dell'Iva. L'importo del canone definitivo verrà determinato dopo l'approvazione del bilancio sociale dell'esercizio cui riferisce. Il canone come sopra determinato, che quindi potrà essere superiore od inferiore all'importo provvisorio di Euro 300.000 (trecentomila/00), verrà pagato entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento del fatturato preso a base di calcolo.

6.1.2) Per gli esercizi successivi, a partire dal sesto anno, il canone verrà rideterminato, fatto salvo il criterio che prevederà una quota fissa ed una variabile. L'importo del canone verrà determinato dopo l'approvazione del bilancio sociale dell'esercizio cui riferisce. Il canone come sopra determinato verrà pagato entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento del fatturato al netto dell'Iva preso a base di calcolo.

6.1.3) gli importi dei canoni come individuati ai commi precedenti saranno assoggettati ad I.V.A..

Art. 7 Nuova farmacia comunale

7.1) Il Comune affida alla Società il diritto di gestione della nuova farmacia comunale di Gimarra per la quale ha già esercitato il relativo diritto di prelazione.

7.2) L'affidamento del diritto di gestione della nuova farmacia comunale è regolato dalle condizioni previste nel presente contratto.

7.3) Le parti si danno reciprocamente atto che il canone per l'affidamento del diritto di gestione delle farmacie comunali

e della relativa azienda è ricompreso in quello convenuto secondo quanto dispone l'art. 6 che precede.

7.4) La farmacia di Gimarra sarà aperta indicativamente entro il 15/05/2004.

Art. 8 Investimenti

8.1) Per perseguire gli obiettivi descritti al precedente art. 2 e per mantenere nel tempo la capacità di erogare alla comunità Servizi Farmaceutici adeguati a quanto previsto dalla Carta, la Società ritiene necessario apportare migliorie, ristrutturazioni ed ampliamenti necessari a mantenere o migliorare i livelli qualitativi del servizio per la durata del Contratto, ivi compresi eventuali rinnovi o proroghe. Le spese relative saranno a carico della Società che rimarrà proprietaria dei beni mobili eventualmente acquistati per l'uso della sede farmaceutica di titolarità del Comune.

8.2) Il Comune autorizza fin d'ora, esclusivamente a fini dominicali, la società ad apportare le modifiche necessarie sopra descritte anche qualora riguardino l'immobile di proprietà comunale, in relazione a quanto previsto all'art. 5.3, garantendone comunque l'originaria destinazione d'uso.

Art. 9 - Rapporti di debito/credito risultanti alla data di inizio dell'affidamento e rapporti contrattuali



9.1) I rapporti di debito e credito inerenti le farmacie comunali, esistenti alla data di cui al precedente art. 4.1) resteranno in capo al Comune medesimo.

9.2) La Società subentra al Comune nei contratti in essere alla data di cui al precedente art. 4.1.), di cui all'elenco (Allegato 3 alla predetta deliberazione consiliare), che costituisce parte integrante del presente Contratto.

9.3) Il Comune, per la durata di anni cinque, si obbliga a mantenere indenne la società da richieste di pagamento di somme, a qualsiasi titolo effettuate, imputabili alla gestione delle farmacie antecedentemente la data di cui al precedente art. 4.1.). Qualora la richiesta di pagamento appaia infondata il Comune e la Società d'intesa valuteranno modi e termini per opporsi anche per vie legali o attraverso presentazione di ricorsi alle autorità e organi giudicanti competenti, fatto salvo che gli oneri legali o giudiziari rimarranno in capo al Comune.

Art. 10 - Personale

10.1) Il dott. Augusto Maria Volponi, operante nelle farmacie comunali al momento della sottoscrizione del presente contratto, unico titolare di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che ha aderito, transita, ai sensi



dell'art. 2112 del c.c. e dell'accordo sindacale 21/11/2003 alle dipendenze della Società a partire dalla data di decorrenza del Contratto.



Art.11 Subentro nel contratto di locazione

11.1) La Società subentra senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli affetti dell'art. 36 della legge 27/07/1978 n. 392, nel contratto di locazione sottoscritto il 3/06/1986 tra il Comune di Fano e i Sigg.ri Aiudi Ivana, Ceccarelli Donatella, Ceccarelli Simonetta e Ceccarelli Andrea relativamente ai locali siti nel Centro Commerciale S.Orso - Via S.Eusebio n. 12.

11.2) La società si impegna al rispetto di tutti gli impegni previsti nel contratto indicato al comma precedente liberando il Comune da ogni obbligo al riguardo.

Art.12 - Restituzione dei beni e regolazione dei rapporti al termine dell'affidamento del servizio.

12.1) Al termine dell'affidamento del servizio, i beni mobili identificati nell'inventario di consegna, qualora ancora esistenti, verranno restituiti al Comune nello stato in cui si trovano per effetto del loro normale uso e deperimento e di essi si redigerà, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di riconsegna.

12.2) Nel caso in cui siano presenti in farmacia beni mobili e/o attrezzature di proprietà della Società, questi potranno essere ceduti al Comune ad un prezzo da convenire all'atto della cessione.

12.3) Per quanto concerne il valore delle merci giacenti in farmacia al momento della riconsegna, esse saranno valorizzate sulla base del costo medio di acquisto fatto dalla Società, mediante l'emissione di regolare fattura il cui regolamento sarà effettuato dal Comune alla Società come segue: il 50% a 180 gg. dalla data della fattura, il 50% a 360 gg. dalla data della fattura.

12.4) Il Comune riacquisirà la disponibilità dei locali, sede di farmacia, di propria proprietà, e riassumerà gli oneri derivanti dai contratti di cui ai precedenti artt. 5.4) e 5.5)...

Art. 13 Obblighi della Società

13.1) La Società si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia.

13.2) Nell'espletamento dei servizi la Società osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al

successivo art 17.

Art. 14 Obblighi del Comune

14.1) Il Comune si impegna a mettere a disposizione della Società gli spazi, secondo quanto indicato all'art. 5.1.2), e l'affidamento della gestione della nuova farmacia secondo quanto indicato all'art 7 che precede.

14.2) Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della Società, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nonché assicurando il necessario sostegno in materia di problematiche urbanistiche, di viabilità ed edilizie.

Consentirà inoltre il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi societari.

Art. 15 Informazione al Comune

15.1) Il Consiglio di amministrazione della Società adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, un programma, inviato al Comune entro 10 giorni dall'adozione, nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi servizi e alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successivo,

15.2) Il Comune può formulare eventuali osservazioni al Consiglio di Amministrazione della Società entro 60 giorni dal ricevimento.

15.3) Il Comune può richiedere in corso d'anno informazioni sull'andamento gestionale per la sua pianificazione economica.

15.4) Ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto della Società, il Consiglio di amministrazione approva il budget annuale per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci. Il budget approvato dal Consiglio di amministrazione dovrà essere consegnato al Comune almeno sette giorni prima della data prevista per l'assemblea dei soci.

Art. 16 - Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio.

16.1) Il Comune, avvalendosi di personale o collaboratori competenti, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

16.2) Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione, rilasciata dai competenti organi dell'amministrazione, che attesti i compiti loro affidati;

16.3) Il Comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

16.4) I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di amministrazione della Società.

16.5) Il Comune si riserva ogni attività di verifica in ordine all'attività di gestione.

Fermo restando che eventuali verifiche e/o sopralluoghi saranno preceduti da congruo preavviso per non arrecare disagi ai servizi e alla clientela.

Art. 17 Responsabilità

La società mantiene sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio dei Servizi farmaceutici.

Art. 18 Risoluzione del contratto per inadempienze gravi

18.1) Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi della Società, siano state accertate:

- a) gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- b) chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- c) decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
- e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- f) abituale ricorso all'abusivismo professionale.

18.2) Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

18.3) La Società deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 18.2. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al 1° comma. In caso contrario il Comune dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla Società.

18.4) La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito comporta, oltre che la revoca dall'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del Comune, la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali



all'espletamento del servizio farmaceutico e dei rapporti di lavoro.

18.5) La Società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art . 19 - Risoluzione unilaterale del contratto

Il Comune di Fano si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto a partire dal sesto anno con un preavviso, da comunicare all'ASET Holding con lettera raccomandata A/R, non inferiore a 12 mesi.

In tal caso il Comune di Fano dovrà riconoscere alla società il risarcimento del danno emergente determinato secondo le norme del codice civile. Il Comune si obbliga altresì a subentrare in tutti i rapporti giuridici ed economici in essere nonché nei contratti di lavoro con il personale dipendente assicurando il mantenimento dei diritti acquisiti.


Art . 20 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente contratto è retto dalla Legge italiana. Ogni controversia in qualsiasi modo inerente o connessa al Contratto, che dovesse insorgere tra le parti e non possa essere composta in via amichevole sarà deferita ad arbitrato rituale di diritto. L'arbitro sarà unico e verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro. L'arbitrato avrà sede a Fano e sarà svolto in conformità alle norme del codice di procedura civile.

Art. 21 Spese

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della Società. Il presente atto è soggetta all'imposta di registro in misura fissa trattandosi di atto il cui contenuto patrimoniale è soggetto ad IVA.

Letto, approvato e sottoscritto, 1) "15.03.2004" e non "23.01.2004" P.A.
Fano li 25/03/2004



A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Paolo Livi", is written above a large, stylized signature that spans across the bottom of the page. To the left of the main signature, there is a faint circular stamp or seal.

Repertorio n.67564


AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA -

Certifico io sottoscritto dottor Alessandro Cecchetelli notaio in Fano iscritto al Collegio Notarile dei distretti Riuniti di Pesaro e Urbino che i signori:

Tomasetti Raffaello, nato a Senigallia il 3 agosto 1950, domiciliato in Fano, in qualità di Direttore Generale del Comune di Fano,

Valentini Avv.Federico, nato a Fano il 20 febbraio 1954, ivi domiciliato per la carica, Presidenrte del Consiglio di Amministrazione della società ASET HOLDING S.p.a., con sede in Fano, Via Nolfi 3/a,

della cui identità personale, qualifica e poteri sono io notaio certo, previa concorde rinuncia e con il mio assenso alla presenza dei testi, hanno firmato avanti a me l'atto che precede. In Fano, Via Risorgimento n.6, lì venticinque marzo duemilaquattro.



Allegato 4 A4



ORIGINALE

N° 88 del 24.3.2004
Punto N. 1/AGG O.D.G.

P.G. N°
Allegati N°

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE
COMUNALI ALL'ASET HOLDING SPA. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO.**

L'anno duemilaquattro addì **24** del mese di **MARZO** alle ore **18.30** in Fano nella sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del presidente del consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di I^a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) ALTOMENI Michele	SI	17) GABBIANELLI Fabio	NO
2) ANTOGNOZZI Simone	SI	18) GUIDUCCI Giuseppe	SI
3) BENINI Luciano	SI	19) LACETERA Antonio	SI
4) BERLUTI Sauro	SI	20) LOMARTIRE Gianluca	NO
5) BIAGIONI Lorenzo	SI	21) MALAVENTURA Franco	SI
6) CARLETTI Sauro	SI	22) MAZZANTI Gianfranco	NO
7) CARLONI Mirco	NO	23) OLIVI Franca	SI
8) CARNAROLI Cesare	SI	24) PAGANELLI Nevio	NO
9) CAVALIERI Francesco	NO	25) PAOLINI Marco	NO
10) CIPRIANI Enrico	SI	26) RICCIATTI Yuri	NO
11) CUCUZZA M. Antonia Rita	SI	27) SERI Massimo	SI
12) D'ANNA Giancarlo	NO	28) SORCINELLI Federico Filippo	NO
13) FACCHINI Mario	SI	29) TEBALDI Franco	SI
14) FALCIONI Mauro	NO	30) TECCHI Ezio	NO
15) FARONI Gianfranco	SI	31) TONUCCI Stefano	SI
16) FEHERVARI Mauro	SI		19

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **LOMARTIRE, FALCIONI, PAGANELLI**

Il Signor **SERI MASSIMO, Presidente del Consiglio Comunale**

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il

Segretario Generale **DR. SBERNINI ALFREDO**

Vengono nominati scrutatori: **ANTOGNOZZI, MALAVENTURA, FARONI**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sberni Alfredo



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sberni Alfredo

**Oggetto: trasferimento della gestione delle Farmacie Comunali all'Aset Holding spa.
Approvazione schema di contratto.**

Sono entrati i consiglieri sigg.ri: Cavalieri Francesco, Sorcinelli Federico F., Mazzanti Gianfranco, Gabbianelli Fabio, Ricciatti Yuri, Paolini Marco, Carloni Mirco, D'Anna Giancarlo, Tecchi Ezio, Paganelli Nevio, Falcioni Mauro. Sono usciti i consiglieri sigg.ri: D'Anna Giancarlo, Cucuzza M.A. Rita, Benini Luciano, Faroni Gianfranco, Paganelli Nevio.

SONO PRESENTI N.25 CONSIGLIERI
Scrutatori: Sorcinelli, Fehervari, Malaventura

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con atto del Consiglio Comunale n.435 del 30/12/2003 si determinava il trasferimento della gestione delle farmacie comunali all'Aset Holding spa;
- che detto trasferimento può avvenire attraverso un contratto di affitto di azienda ex art.1615 C.C. in "house" in base alla vigente normativa;
- che il Consiglio Comunale con il sopraccitato atto stabiliva alcuni punti fondamentali inerenti l'affidamento della gestione, e precisamente:
- conferire all'Aset Holding spa il servizio di gestione delle due farmacie comunali di S.Orso e Marotta per la durata di anni 50 con eventuale successivo affidamento della farmacia comunale di Gimarra;
- affidamento con decorrenza dal 01 gennaio 2004 o al più tardi per il 01/03/2004;
- definizione della situazione dei dipendenti come da accordo sindacale del 21/11/2003;
- di determinare il valore dell'affidamento della gestione per una cifra non inferiore ad Euro 300.000 annui per i primi 5 anni salvo modifiche da apportarsi con il contratto di servizio in relazione ad una specifica prospettiva di analisi dell'andamento del fatturato, alla effettiva apertura della nuova farmacia comunale di Gimarra, nonché ai rapporti patrimoniali complessivi tra il Comune di Fano e Aset Holding spa;

- che la Giunta Comunale con atto n.38 del 17/02/2004, ha preso atto del preliminare per l'affidamento del servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali di S.Orso e Marotta a seguito di confronto tra i soggetti interessati;
- che il preliminare di contratto di servizio esplicita nel dettaglio tutti gli aspetti necessari a definire ogni rapporto utile alla gestione ponendo nel contempo aspetti di garanzia a tutela della proprietà ed in particolare gli artt.16 "vigilanza e controllo" e 19 "Risoluzione unilaterale del contratto";
- che per quanto attiene al canone di concessione, lo stesso per il primo anno (2004) viene fissato in Euro 300.000, mentre per gli anni 2005-2006-2007-2008, sarà costituito da una quota fissa pari ad Euro 130.000 ed in una quota percentuale pari al 3,5% del fatturato annuo complessivo al netto dell'IVA; negli anni successivi al 2008 il canone verrà rideterminato con il criterio della quota fissa, e della quota percentuale da concordarsi fra le parti e sempre con riferimento al fatturato globale delle farmacie;
- che parametrando la quota percentuale del 3,5%, in rapporto alle ragionevoli aspettative economiche legate alla prossima apertura della nuova farmacia di Gimarra ed alla ristrutturazione della farmacia di S.Orso, con particolare riguardo alla incentivazione delle vendite di prodotti da banco e parafarmaceutici, è verosimile ipotizzare, in sede preventiva, che la predetta quota percentuale a regime possa raggiungere la somma di Euro 170.000 circa;



DATO ATTO che la complessità della questione anche sotto il profilo organizzativo per quanto attiene il servizio sarà affidato all'Aset Holding spa a far data 01/03/2004; che pertanto il contratto di servizio possa essere stipulato entro il 31/03/2004 in considerazione che il Consiglio Comunale stabiliva per detto adempimento la data del 20/02/2004 ma sul presupposto del trasferimento in data 01/02/2004;

VISTO il verbale n. 8 del 19.3.2004 della 4^a Commissione Consiliare;

VISTO il verbale n.134 del 22.3.2004 della 3^a Commissione Consiliare;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000:

- Responsabile (dott. Tomasetti) in data 11.3.2004 favorevole;
- Rag. Capo (dott. Giraldi) in data 15.3.2004 non dovuto;

Il Presidente informa l'Assemblea che sono pervenuti 3 emendamenti riguardanti lo schema di contratto per l'affidamento del Servizio in argomento.

Il primo emendamento, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", a firma del Consigliere Tonucci viene ritirato per iniziativa dello stesso.

Il secondo emendamento che si allega al presente atto sotto la lettera "C", è presentato dai Consiglieri Altomeni, Benini e Malaventura, diretto a sostituire la lettera a) del comma 1, dell'art.3, con la seguente formulazione: "a) promuovere l'uso corretto del farmaco ed in particolare proporre sempre ai cittadini l'acquisto dei farmaci generici piuttosto che quelli specifici".

L'emendamento viene posto in votazione per alzata di mano, con il seguente esito:

- PRESENTI N.25
- VOTANTI N.25
- VOTI FAVOREVOLI N.25

Visto l'esito della votazione, l'emendamento è ACCOLTO.

A seguire, viene posto in votazione, per alzata di mano, l'emendamento che si allega al presente atto sotto la lettera "D", presentato dal Sindaco e diretto a modificare il primo comma, dell'art.19, nel modo che segue: "Il Comune di Fano si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto a partire dal sesto anno con un preavviso, da comunicare all'ASET HOLDING con lettera raccomandata A/R, non inferiore a 12 mesi".

L'esito della votazione è il seguente:

- PRESENTI N.25
- VOTANTI N.19
- ASTENUTI N. 6 (Gabbianelli, Lacetera, Tecchi, Antognozzi, Cavalieri, Sorcinelli)
- VOTI FAVOREVOLI N.17
- VOTI CONTRARI N.2 (Carloni, Paolini)


Visto l'esito della votazione, l'emendamento è ACCOLTO.

Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la presente proposta di deliberazione con le modifiche apportate dai due emendamenti accolti.

L'esito della votazione è il seguente:

N.88 del 24.3.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Spesini Alfredo



SECRETARIO GENERALE
Dr. Spesini Alfredo

- PRESENTI N.25
- VOTANTI N.17
- ASTENUTI N. 8 (Antognozzi, Cavalieri, Sorcinelli, Carloni, Falcioni, Tecchi, Paolini, Gabbianelli)
- VOTI FAVOREVOLI N.17

Pertanto,

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di contratto del servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali e connesso affitto d'azienda – allegato a) – tra il Comune di Fano e Aset Holding spa;
- 2) la Direzione Generale provvederà alla stipula del contratto di servizio; il Direttore Generale potrà apportare al citato contratto eventuali modifiche non sostanziali e comunque tali da non alterare il complesso dell'accordo con Aset Holding S.p.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

- PRESENTI N.25
- VOTANTI N.17
- ASTENUTI N. 8 (Antognozzi, Cavalieri, Sorcinelli, Carloni, Falcioni, Tecchi, Paolini, Gabbianelli)
- VOTI FAVOREVOLI N.17

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sestini Alfredo



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sestini Alfredo

ALL. B

AL PRENSARIO DEL CONSIGLIO
COMUNALE - FANO

IL SOTTOSCRITTO TOMUCCI JEFFRANO

PRESENTA IL SEGUENTE EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI
CONTRATTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLE
FARMACIE COMUNALI E CONNESO AFFITTO D'AZIENDA
- ALLEGATO "A" - TRA IL COMUNE DI FANO E A SET HOLDING SPA

ART. 19 - MODIFICAZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO -

Alla seconda riga, dopo le parole "e partire del" sostituire
le parole "terzo anno" con "novo anno" -

FANO 24/3/2004

CONSIGLIO

24.03.2004

88

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Spagnoli Alfredo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Spagnoli Alfredo



ALL. C

AL PRESIDENTE DEL C.C.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTANO IL SEGUENTE EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI.

ART. 3 (COMMA 1 LETTERA A

RISCRIVERE COME SEGUE:

- A) PROMUOVERE L'USO CORRENTO DEL FARMACO ED IN PARTICOLARE PROPORRE SEMPRE AI CITTADINI L'ACQUISTO DEI FARMACI GENERICI PIUTTOSTO CHE QUELLI SPECIFICI.

Umberto Altomare
per
Addelettore

24/3/04

L'EMENDAMENTO HA SOLO LO SCOPO DI CHIARIRE MEGLIO IL PUNTO IN ACCORDO CON QUANTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE. ~~NON HA SCOPO~~

COMUNE DI FANO

Allegato alla deliberazione di CONSIGLIO

n. 88 in data 24.03.2004

di cui fa parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sternini Alfredo



ALL D

EMENDAMENTO ALL'ART. 19

Il primo comma viene così modificato:

Il Comune di Fano si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto **a partire dal sesto anno** con un preavviso, da comunicare all'ASET Holding con lettera raccomandata A/R, non inferiore a 12 mesi.



Copre Copre

88

CONSIGLIO
24.03.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sordini Alfredo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sordini Alfredo



Contratto per l'affidamento del servizio pubblico di gestione delle farmacie del Comune di

LO SIGILLO

Allegato alla delibera n. 88 del 24.3.2004 del Consiglio Comunale di Fano e connesso affitto d'azienda

di cui fa parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sberitini Alfredo


TRA

Comune di Fano con sede in Fano Via S. Francesco d'Assisi, 76 codice fiscale 0127440410 nella persona del Direttore Generale dott. Raffaello Tomasetti in forza di delibera di Giunta del 27.02.2004 a seguito di indirizzo del Consiglio Comunale disposto con delibera n. 435 del 30.12.2003 (d'ora in avanti **Comune**), da una parte;

ASET Holding S.p.A., con sede in Fano Via Nolfi 3/a capitale sociale di Euro 16.667270,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese e Partita Iva 02122270412, REA 156045 nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Federico Valentini in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del 23.01.2004 (d'ora in avanti **La società**) dall'altra parte

PREMESSO

- a) che la Società è stata costituita ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, ed in particolare annovera nell'oggetto sociale la gestione del servizio farmaceutico del comune;
- b) che la società è a totale capitale pubblico ed il Comune di Fano detiene una quota di partecipazione del 97,16% dell'intero capitale sociale e quindi risponde ai requisiti dell'art. 113 comma 5 lett.c) del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs. 267/2000)
- c) che la Società costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune di Fano esercita il servizio pubblico relativo alla gestione delle farmacie di cui il Comune è titolare;
- d) che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle due farmacie comunali e di ulteriori eventuali farmacie comunali,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sberitini Alfredo

1

IL SEGRETARIO GENERALE S.
(Dott. Sberitini Alfredo)

fissando gli obblighi reciproci tra Comune e Società al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune titolare delle farmacie.
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

1.1) Il Comune di Fano affida il servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali alla società ASET Holding S.p.A. unitamente alla concessione in affitto del complesso dei beni costituenti l'azienda delle farmacie comunali di Fano, attualmente poste in via S. Eusebio n.12 (S. Orso) e in via Paolo Ferrari (località Marotta);

1.2) Il presente Contratto regola quindi i rapporti tra il Comune di Fano e la Società, scaturenti dalla predetta concessione in affitto dell'azienda unitamente all'affidamento del diritto di gestione delle due farmacie di cui il Comune è titolare (di seguito definiti "Servizi Farmaceutici");

1.3) La Società affidataria può eseguire ulteriori servizi, anche se non inclusi nei documenti previsionali di cui al successivo art. 15.1), solo qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente Contratto, anche se temporanei.

1.4) Tali ulteriori servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra Comune e Società, corrispettivi che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato.

1.5) Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto alla Società la richiesta di fornitura dei servizi di cui all'art. 1.3), con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 2 – Definizioni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sberini Alfredo

IL SEGRETARIO GENERALE 2
Dr. Sberini Alfredo



Ai fini del presente contratto i seguenti termini, indicati in grassetto, hanno il significato specificato qui di seguito:

Comune: il Comune di Fano affidante il diritto di gestione delle farmacie comunali e della relativa azienda di cui rimane titolare;

La società: la società ASET Holding S.p.A. affidataria del servizio pubblico della gestione delle due farmacie e affittuaria della relativa azienda.

Le parti: Il Comune e la Società unitariamente intesi come le parti del presente contratto

Contratto: il presente contratto di affidamento del diritto di gestione e connesso affitto dell'azienda.

Servizi Farmaceutici: il servizio pubblico relativo alla gestione delle farmacie di cui il Comune è titolare

Artt. 2561, 2562 e 1615 del codice civile: la normativa di riferimento che regola l'affitto dell'azienda cui fa riferimento e rimanda il presente contratto per quanto non espressamente indicato.

Art. 3 - Obiettivi, prestazioni e standard

1. Gli obiettivi

La Società nell'espletamento dei Servizi Farmaceutici e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere l'uso corretto del farmaco anche attraverso informazione da rendere ai cittadini sui

farmaci generici;

b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di

programmi del Servizio Sanitario Nazionale;

FORMULAZIONE SOPPRESSE E SOSTITUITA
DALLA PRESENTE: (PROMUOVERE L'USO CORRETTO
DEL FARMACO ED IN PARTICOLARE PROPORRE
SEMPRE AI CITTADINI L'ACQUISTO DEI FARMACI
GENERICI PIUTTOSTO CHE QUELLI SPECIFICI),
3

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sbrana Alfredo



IL SEGRETARIO GENERALE S.
(Dot. Giuseppe DE LEO)

IL SEGRETARIO
Dr. Sbrana Alfredo

ADP. 001 (LEA 111111)

c) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con gli orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori.

2. I principi fondamentali e standard dell'erogazione dei servizi.

La Società si impegna ad osservare i principi statuiti dalla Carta dei servizi delle farmacie" (di seguito denominata "Carta") che la società si impegna, entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto, a sottoporre al Comune per l'approvazione.

Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di uno schema generale di riferimento da parte del gruppo di lavoro insediato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalla Aziende sanitarie locali o dalle Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate con il Comune.

Art. 4 - Durata

4.1) L'affidamento non potrà essere superiore complessivamente ad anni 50 (cinquanta), come stabilito nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 435 del 30/12/2003 con effetto dal 01/03/2004.

Art. 5 - Complesso dei beni costituenti l'azienda

5.1) Le parti concordemente dichiarano che compongono l'azienda delle due farmacie comunali esclusivamente:

5.1.1) I beni mobili indicati nell'inventario allegato (Allegato 1) al presente contratto redatto in contraddittorio e controfirmato dalle parti, assumendo il Comune la garanzia del funzionamento delle macchine, impianti ed attrezzature al momento della consegna e la loro messa a norma. Le parti si danno atto che, stante la vetusta dei beni mobili, non attribuiscono ad essi alcun valore economico.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sberini Alfredo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sberini Alfredo

COMUNE DI FANO
CIVITAS
SECRETARIA
IL SEGRETARIO GENERALE S.
Dr. Giuseppe DE LEO

5.1.2) I locali di proprietà del Comune, in cui viene esercitata l'attività della farmacia di Via Paolo Ferrari (località Marotta) come risultanti dalla planimetria allegata (Allegato 2). sono locati alla Società per un periodo di durata equivalente all'affidamento di cui al presente contratto al canone annuo di € 48,467 il mq. che sarà rivalutato annualmente al 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati (F.O.I.). La manutenzione ordinaria dell'immobile sarà a carico dell'ASET Holding senza rimborsi ed indennizzi da parte del Comune di Fano cui competerà la manutenzione straordinaria.

Il Comune si impegna inoltre a mantenere il servizio di guardia medica turistica nei locali siti al piano superiore di detta farmacia di proprietà del Comune medesimo.

5.1.3) I locali, ove viene esercitata l'attività della farmacia di Via S. Eusebio n. 12, per i quali la società subentra al **Comune** nel contratto di locazione ai sensi dell'art.36 della legge 27/07/1978 n. 392.

5.1.4) La merce in giacenza al 28.02.2004, così come risultante da apposito inventario cui parteciperà anche un rappresentante della **Società**, sarà valutata con il criterio del costo medio di acquisto nell'anno 2003 ed il relativo valore inventariale sarà ceduto dal **Comune** alla **Società** mediante l'emissione di regolare fattura il cui regolamento sarà effettuato come segue: il 50% a 180gg. dalla data della fattura, ed il 50% a 360 gg. dalla data della fattura.

5.1.5) Il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con il dott. Augusto Maria Volponi nel quale subentra la **Società** per effetto dell'art. 2112 del c.c. e dell'accordo sindacale del 21/11/2003.

5.2) Le spese di ordinaria manutenzione e di assistenza tecnica delle macchine, impianti ed attrezzature saranno a carico della **Società** per tutta la durata del contratto, mentre restano a carico del **Comune** le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile (o degli immobili) di sua proprietà che non dipendano da un cattivo uso da parte della **Società** stessa.

La **Società** dovrà comunicare i preventivi anticipatamente al **Comune** che si può riservare 10 gg. per chiedere di intervenire direttamente (dopo 10 gg. la Società potrà comunque intervenire).

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sberini Alfredo



5.3) La **Società** assume l'onere derivante dai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per l'incendio e furto per l'intero valore degli impianti, attrezzature e dei beni in genere costituenti l'azienda farmaceutica, compreso l'immobile di proprietà comunale (ovvero gli immobili).

5.4) La **Società** si impegna ad intestare a proprio nome tutti i contratti relativi alle utenze per l'erogazione di luce, gas, acqua, telefono e quanto altro necessario per l'attività e a pagarne i relativi canoni.

Art. 6 - Canone di concessione e canone di locazione

6.1) L'affidamento dei **Servizi Farmaceutici**, da parte del **Comune**, e la concessione in affitto della relativa azienda di proprietà del **Comune** medesimo, obbliga la **Società** al pagamento di un canone al Comune che viene determinato come stabilito ai commi successivi con periodicità annuale coincidente con gli esercizi sociali della società.

6.1.1) Per i primi cinque esercizi il canone viene inizialmente determinato in Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per ciascun esercizio, fatto salvo quanto di seguito specificato in ordine alla sua determinazione definitiva:

6.1.1.a) Con riferimento al primo anno di esercizio del servizio, decorrente dalla data stabilita al punto 4.1 del presente contratto fino al 31/12/2004, sarà rapportato ai mesi di durata effettiva della concessione in uso. Il canone come sopra determinato verrà pagato entro il 30/05/2005 intervenuta l'approvazione del bilancio sociale della società;

6.1.1.b) Con riferimento ai successivi quattro anni di esercizio, il canone provvisorio di Euro 300.000 (trecentomila/00) verrà definitivamente stabilito nel suo importo, convenuto ed accettato fra le parti, pari alla somma di una quota fissa di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) e di una quota variabile pari al 3,5% sul fatturato dell'anno di riferimento, conseguito dalle farmacie al netto dell'Iva.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sernini Alfredo

IL SEGRETARIO GENERALE S.
Dr. Sernini Alfredo

L'importo del canone definitivo verrà determinato dopo l'approvazione del bilancio sociale dell'esercizio cui riferisce. Il canone come sopra determinato, che quindi potrà essere superiore od inferiore all'importo provvisorio di Euro 300.000 (trecentomila/00), verrà pagato entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento del fatturato preso a base di calcolo.

6.1.2) Per gli esercizi successivi, a partire dal sesto anno, il canone verrà rideterminato, fatto salvo il criterio che prevederà una quota fissa ed una variabile. L'importo del canone verrà determinato dopo l'approvazione del bilancio sociale dell'esercizio cui riferisce. Il canone come sopra determinato verrà pagato entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento del fatturato al netto dell'Iva preso a base di calcolo.

6.1.3) gli importi dei canoni come individuati ai commi precedenti saranno assoggettati ad I.V.A..

Art. 7 Nuova farmacia comunale

7.1) Il **Comune** affida alla **Società** il diritto di gestione della nuova farmacia comunale di Gimarra per la quale ha già esercitato il relativo diritto di prelazione.

7.2) L'affidamento del diritto di gestione della nuova farmacia comunale è regolato dalle condizioni previste nel presente contratto.

7.3) Le parti si danno reciprocamente atto che il canone per l'affidamento del diritto di gestione delle farmacie comunali e della relativa azienda è ricompreso in quello convenuto secondo quanto dispone l'art. 6 che precede.

7.4) La farmacia di Gimarra sarà aperta indicativamente entro il 15/05/2004.

Art. 8 Investimenti

8.1) Per perseguire gli obiettivi descritti al precedente art. 2 e per mantenere nel tempo la capacità di erogare alla comunità **Servizi Farmaceutici** adeguati a quanto previsto dalla Carta, la **Società**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sbrana Alfredo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sbrana Alfredo



IL SEGRETARIO GENERALE S.
DE LEONIS

ritiene necessario apportare migliorie, ristrutturazioni ed ampliamenti necessari a mantenere o migliorare i livelli qualitativi del servizio per la durata del **Contratto**, ivi compresi eventuali rinnovi o proroghe. Le spese relative saranno a carico della **Società** che rimarrà proprietaria dei beni mobili eventualmente acquistati per l'uso della sede farmaceutica di titolarità del **Comune**.

8.2) Il Comune autorizza fin d'ora , elusivamente a fini dominicali, la società ad apportare le modifiche necessarie sopra descritte anche qualora riguardino l'immobile di proprietà comunale, in relazione a quanto previsto all'art. 5.3, garantendone comunque l'originaria destinazione d'uso.

Art. 9 - Rapporti di debito/credito risultanti alla data di inizio dell'affidamento e rapporti contrattuali

9.1) I rapporti di debito e credito inerenti le farmacie comunali, esistenti alla data di cui al precedente art. 4.1) resteranno in capo al **Comune** medesimo.

9.2) La **Società** subentra al **Comune** nei contratti in essere alla data di cui al precedente art. 4.1.), di cui all'allegato elenco (Allegato 3), che costituisce parte integrante del presente **Contratto**.

9.3) Il Comune, per la durata di anni cinque, si obbliga a mantenere indenne la società da richieste di pagamento di somme, a qualsiasi titolo effettuate, imputabili alla gestione delle farmacie antecedentemente la data di cui al precedente art. 4.1.). Qualora la richiesta di pagamento appaia infondata il **Comune** e la **Società** d'intesa valuteranno modi e termini per opporsi anche per vie legali o attraverso presentazione di ricorsi alle autorità e organi giudicanti competenti, fatto salvo che gli oneri legali o giudiziari rimarranno in capo al **Comune**.

Art. 10 - Personale

10.1) Il dott. Augusto Maria Volponi , operante nelle farmacie comunali al momento della sottoscrizione del presente contratto, unico titolare di contratto di lavoro dipendente a tempo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sberri Alfredo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sberri Alfredo



indeterminato che ha aderito, transita, ai sensi dell'art. 2112 del c.c. e dell'accordo sindacale 21/11/2003 alle dipendenze della **Società** a partire dalla data di decorrenza del **Contratto**.

Art.11 Subentro nel contratto di locazione

11.1) La **Società** subentra senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli affetti dell'art. 36 della legge 27/07/1978 n. 392, nel contratto di locazione sottoscritto il 3/06/1986 tra il Comune di Fano e i Sigg.ri Aiudi Ivana, Ceccarelli Donatella, Ceccarelli Simonetta e Ceccarelli Andrea relativamente ai locali siti nel Centro Commerciale S.Orso – Via S.Eusebio n. 12.

11.2) La società si impegna al rispetto di tutti gli impegni previsti nel contratto indicato al comma precedente liberando il Comune da ogni obbligo al riguardo.

Art.12 - Restituzione dei beni e regolazione dei rapporti al termine dell'affidamento del servizio.

12.1) Al termine dell'affidamento del servizio, i beni mobili identificati nell'inventario di consegna, qualora ancora esistenti, verranno restituiti al Comune nello stato in cui si trovano per effetto del loro normale uso e deperimento e di essi si redigerà, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di riconsegna.

12.2) Nel caso in cui siano presenti in farmacia beni mobili e/o attrezzature di proprietà della Società, questi potranno essere ceduti al Comune ad un prezzo da convenire all'atto della cessione.

12.3) Per quanto concerne il valore delle merci giacenti in farmacia al momento della riconsegna, esse saranno valorizzate sulla base del costo medio di acquisto fatto dalla Società, mediante l'emissione di regolare fattura il cui regolamento sarà effettuato dal Comune alla Società come segue: il 50% a 180 gg. dalla data della fattura, il 50% a 360 gg. dalla data della fattura.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sbernicini Alfredo

9
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sbernicini Alfredo

IL SEGRETARIO GENERALE S.
Sbernicini Alfredo DE LEO

12.4) Il Comune riacquisirà la disponibilità dei locali, sede di farmacia, di propria proprietà, e riassumerà gli oneri derivanti dai contratti di cui ai precedenti artt. 5.4) e 5.5)..

Art. 13- Obblighi della Società

13.1) La Società si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia.

13.2) Nell'espletamento dei servizi la Società osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al successivo art 17.

Art. 14 Obblighi del Comune

14.1) Il Comune si impegna a mettere a disposizione della Società gli spazi, secondo quanto indicato all'art. 5.1.2), e l'affidamento della gestione della nuova farmacia secondo quanto indicato all'art 7 che precede.

14.2) Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della Società, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nonché assicurando il necessario sostegno in materia di problematiche urbanistiche, di viabilità ed edilizie.

Consentirà inoltre il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi societari.

Art. 15- Informazione al Comune

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sbermini Alfredo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sbermini Alfredo



IL SEGRETARIO GENERALE S.
Dr. Sbermini Alfredo

15.1) Il Consiglio di amministrazione della **Società** adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, un programma, inviato al **Comune** entro 10 giorni dall'adozione, nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi servizi e alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successivo,

15.2) Il **Comune** può formulare eventuali osservazioni al Consiglio di Amministrazione della **Società** entro 60 giorni dal ricevimento.

15.3) Il **Comune** può richiedere in corso d'anno informazioni sull'andamento gestionale per la sua pianificazione economica.

15.4) Ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto della **Società**, il Consiglio di amministrazione approva il budget annuale per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci. Il budget approvato dal Consiglio di amministrazione dovrà essere consegnato al **Comune** almeno sette giorni prima della data prevista per l'assemblea dei soci.

Art. 16 - Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio.

16.1) Il **Comune**, avvalendosi di personale o collaboratori competenti, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

16.2) Gli incaricati del **Comune** devono essere in possesso della documentazione, rilasciata dai competenti organi dell'amministrazione, che attesti i compiti loro affidati.;

16.3) Il **Comune** può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

16.4) I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di amministrazione della **Società**.

16.5) Il Comune si riserva ogni attività di verifica in ordine all'attività di gestione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Scarnini Alfredo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Scarnini Alfredo



IL SEGRETARIO GENERALE S.
(Dot. GIULIO LEONARDI)

Fermo restando che eventuali verifiche e/o sopralluoghi saranno preceduti da congruo preavviso per non arrecare disagi ai servizi e alla clientela.

Art. 17- Responsabilità

La società mantiene sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio dei **Servizi farmaceutici**.

Art. 18- Risoluzione del contratto per inadempienze gravi

18.1) Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi della Società, siano state accertate:

- a) gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- b) chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- c) decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
- e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- f) abituale ricorso all'abusivismo professionale.

18.2) Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

18.3) La Società deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 18.2. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al 1° comma. In caso contrario il Comune dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla Società.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Spennini Alfredo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Spennini Alfredo



IL SEGRETARIO GENERALE S.
(Dott. Giuseppe DE LEO)

18.4) La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito comporta, oltre ch  la revoca dall'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarit  del Comune, la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico e dei rapporti di lavoro.

18.5) La Societ  assicura in ogni caso la continuit  nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 19 - Risoluzione unilaterale del contratto

Il Comune di Fano si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facolt  di risolvere unilateralmente il presente contratto a partire dal terzo anno con un preavviso, da comunicare all'ASET Holding con lettera raccomandata A/R, non inferiore a 12 mesi.

In tal caso il Comune di Fano dovr  riconoscere alla societ  il risarcimento del danno emergente determinato secondo le norme del codice civile. Il Comune si obbliga altres  a subentrare in tutti i rapporti giuridici ed economici in essere nonch  nei contratti di lavoro con il personale dipendente assicurando il mantenimento dei diritti acquisiti.


PERIODO SOPPRESSO E SOSTITUITO DAL SEGUENTE: "IL COMUNE DI FANO SI RISERVA COMUNQUE, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, LA FACOLT  DI RISOLVERE UNILATERALMENTE IL PRESENTE CONTRATTO A PARTIRE DAL SESTO ANNO CON UN PREAVVISO, DA COMUNICARE ALL'ASET HOLDING CON LETTERA RACCOMANDATA A/R, NON INFERIORE A 12 MESI."

Art. 20 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente contratto   retto dalla Legge italiana. Ogni controversia in qualsiasi modo inerente o connessa al Contratto, che dovesse insorgere tra le parti e non possa essere composta in via amichevole sar  deferita ad arbitrato rituale di diritto. L'arbitro sar  unico e verr  nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro. L'arbitrato avr  sede a Fano e sar  svolto in conformit  alle norme del codice di procedura civile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sberriini Alfredo

13
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sberriini Alfredo



IL SEGRETARIO GENERALE S.
(Dott. Giuseppe DE LEO)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sberriini Alfredo
Alfredo Sberriini

Art. 21- Spese

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della Società. Il presente atto è soggetta all'imposta di registro in misura fissa trattandosi di atto il cui contenuto patrimoniale è soggetto ad IVA.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fano li 27/02/2004

F.to:

F.to:

elenco allegati

- 1) Inventario dei beni mobili costituenti l'azienda concessa in affitto
- 2) Planimetrie immobili di proprietà comunale
- 3) Contratti in essere alla data dell'inizio dell'affidamento cui subentra la società .



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Semini Alfredo

COMUNE DI FANO - ELENCO BENI MOBILI per l'EDIFICIO/LOCALE

Edificio: CENTRO COMMERCIALE MAROTTA
 Locale : 3-FARMACIA COMUNALE

ALLEGATO A
 Esercizio : 2002 © G.I.E.S. S.r.l.
 Data : 14/01/2004 pag. : 1

Etich.	Cat./Specie	Sottospecie	U.M. / Q.ta	Aspetto / Stato	Anno	Val. Inv.	Amm.	Residuo	Targa / Note
F 2258	04 MACCHINE DA SCRIVERE OLIVETTI	MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	LINEA 88
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8363	04 CALCOLATRICI OLIVETTI	CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 80	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8384	04 FAX	FAX OLIVETTI	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8365	02 STAMPANTI	STAMPANTE AD AGHI EPSON	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8367	05 SCRIVANIE-TAVOLI DA RIUNIONE	SCRIVANIA AZZURRA IN FORMICA	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8369	05 SCAFFALI	SCAFFALATURA IN METALLO	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8370	05 SCAFFALI	SCAFFALATURA IN METALLO	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8371	05 SCAFFALI	SCAFFALATURA IN METALLO	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8372	05 SCAFFALI	SCAFFALATURA IN METALLO	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8373	05 SCAFFALI	SCAFFALATURA IN METALLO	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8374	05 SCAFFALI	SCAFFALATURA IN METALLO	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8375	05 SCAFFALI	SCAFFALATURA IN METALLO	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8376	05 SCAFFALI	SCAFFALATURA CON RIPIANI IN ME	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8377	05 SCAFFALI	SCAFFALATURA CON RIPIANI IN ME	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8379	05 SEDIE-SGABELLI-PANCHINE	SEDIA IN LEGNO PIEGHEVOLE	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8380	01 BILANCE	BILANCIA	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8381	01 BILANCE	BILANCIA	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8382	05 MATERIALE PER INFERMERIA	BANCO PER PREPARAZIONI	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						
F 8383	01 FRIGORIFERI-SURGELATORI	FRIGORIFERO KIRSCH	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA						

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dr. Saverio Alfredo



COMUNE DI FANO - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio : CENTRO COMMERCIALE MAROTTA

Locale : 3-FARMACIA COMUNALE


Esercizio : 2002

Data : 14/01/2004

© G.I.E.S. S.r.l.

pag. : 2

Etich.	Cat/Specie	Sottospecie	U.M. / Q.ta	Aspetto / Stato	Anno	Val. Inv.	Amm.	Residuo	Targa / Note
F 8384	05 SEDIE-SGABELLI-PANCHINE	SEDIA IN LEGNO PIEGHEVOLE	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	
F 8385	05 SCAFFALI	SCAFFALATURA IN METALLO	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	
F 8386	05 SEDIE-SGABELLI-PANCHINE	SEDIA IN METALLO	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	
F 8387	05 SEDIE-SGABELLI-PANCHINE	SEDIA IN PLASTICA NERA	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	
F 8388	05 ARMADI-ARMADIETTI	MOBILE CON SCAFFALI E SCAFFALA	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	
F 8389	01 BILANCE	BILANCIA PESA PERSONE	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	SCORREVOLE
F 8390	05 TAVOLI-TAVOLINI	BANCONCONE CON RIPIANI	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	
F 8392	02 P.C.-TERMINALI E ACCESSORI	TERMINALE TELEVIDEO+LETTORE CO	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1997	491,15	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	
F 8393	04 CALCOLATRICI OLIVETTI	CALCOLATRICE OLIVETTI	NUM. 1.00	IN STILE - DISCRETO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	
F 8394	05 ARMADI DI SICUREZZA	CASSAFORTE	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	
F 8395	05 LETTI - LETTINI	BRANDINA PIEGHEVOLE	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1990	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	
F 10800	05 POLTRONE-POLTRONCINE	POLTRONCINA ERGONOMICA GRIGIA	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1997	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	GRIGIA
F 11331	02 P.C.-TERMINALI E ACCESSORI	TERMINALE TELEVIDEO 990 14" CO	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1997	1.413,54	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	
F 11333	02 STAMPANTI	STAMPANTE THERMAL DESK	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - BUONO	1997	430,21	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	
F 14074	04 MACCHINE PER STAMPÀ	FOTOCOPIE OLIVETTI COPIAR004	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - OTTIMO	1989	484,81	69,72	185,92	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	9021984
F 14180	02 PERSONAL COMPUTER	OLIDATA PIII 450MHZ	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - OTTIMO	1989	1.183,72	238,74	238,74	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	
V 1307	02 SOFTWARE (SISTEMI)	UPGRATE A SCO UNIX 5.05	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - OTTIMO	1989	433,92	86,76	86,76	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	
F 14796	05 ALTRI OGGETTI DA ARREDO	ARMADIO FARMAFRIGO 240T FRIGO	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - OTTIMO	2000	1.216,77	182,52	689,22	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	
F 15155	02 MONITOR / VIDEO TERMINALE	TERMINALE TELEVIDEO 14"	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - OTTIMO	2001	772,83	184,57	483,70	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons.	DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA				C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT	



COMUNE DI FANO - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio : CENTRO COMMERCIALE MAROTTA
 Locale : 3-FARMACIA COMUNALE

Esercizio : 2002 © G.I.E.S. S.r.l.
 Data : 14/01/2004 pag. : 3

Etich.	Cat./Specie	Sottospecie	U.M. / Q.ta	Aspetto / Stato	Anno	Val. Inv.	Amm.	Residuo	Targa / Note
/ 3083	02 ACCESSORI	LETTORE CCD IN EMULAZIONE TASTIERA	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - OTTIMO	2001	278,99	55,78	187,33	
/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA COM.MAROTTA			C.d.R. SERVIZIO FARM. COMUNALE MAROTT			

Tot. Amm. Locale : 786,09
 Tot. Res. Locale : 1.809,67

Tot. Val. Locale : 6.685,74
 Tot. Val. Edificio : 6.685,74

Tot. Amm. Edificio : 786,09
 Tot. Res. Edificio : 1.809,67

TOTALE VAL.INV.: 6.685,74

TOTALE AMMORT.: 786,09
 TOTALE RESIDUI : 1.809,67

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dr. Sbrana Alfredo

IL SEGRETARIO GENERALE S.
 (Dott. Giuseppe DE LEO)



COMUNE DI FANO - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio : FARMACIA COMUNALE

Locale : 1-LOCALE FARMACIA COMUNALE S. DORSO


Esercizio : 2002

Data : 14/01/2004

© G.I.E.S. S.r.l.

pag. : 2

Etich. Cat/Specie	Sottospecie	U.M. / Q.ta	Aspetto / Stato	Anno	Val. Inv.	Amm.	Residuo	Targa / Note
F 7578 05 SCAFFALI F./S. 12-05 Farmacie	MOBILE CON SCAFFALI E SPORTELLI C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7579 05 SCAFFALI F./S. 12-05 Farmacie	MOBILE CON SCAFFALI E SPORTELLI C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7580 05 SCAFFALI F./S. 12-05 Farmacie	MOBILE CON SCAFFALI E SPORTELLI C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7581 05 SCAFFALI F./S. 12-05 Farmacie	MOBILE CON SCAFFALI E SPORTELLI C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7582 05 SCAFFALI F./S. 12-05 Farmacie	MOBILE CON SCAFFALI E SPORTELLI C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7583 05 SCAFFALI F./S. 12-05 Farmacie	MOBILE CON SCAFFALI E SPORTELLI C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7584 05 ARREDI VARI F./S. 12-05 Farmacie	BANCONI C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7585 05 ARREDI VARI F./S. 12-05 Farmacie	BANCONI AD ANGOLO C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7586 05 ARREDI VARI F./S. 12-05 Farmacie	BANCONI C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7587 05 SEDIE-SGABELLI-PANCHINE F./S. 12-05 Farmacie	SEDIA IN LEGNO C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7588 01 CASSE MUSICALI F./S. 12-05 Farmacie	CASSA SWEDA C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7589 02 P.C.-TERMINALI E ACCESSORI F./S. 12-05 Farmacie	TERMINALE TELEVIDEO CON LETTORI C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7590 05 SCAFFALI F./S. 12-05 Farmacie	SCAFFALATURA IN LEGNO CON RIPI C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7591 01 BILANCE F./S. 12-05 Farmacie	BILANCIA PESA PERSONE C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7592 05 MATERIALE PER INFERMERIA F./S. 12-05 Farmacie	BOMBOLE OSSIGENO C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7593 05 MATERIALE PER INFERMERIA F./S. 12-05 Farmacie	BOMBOLE OSSIGENO C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 7594 05 MATERIALE PER INFERMERIA F./S. 12-05 Farmacie	BOMBOLE OSSIGENO C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1990	0,00	0,00	0,00	
F 10812 05 POLTRONE-POLTRONCINE F./S. 12-05 Farmacie	POLTRONCINA ERGONOMICA GRIGIA C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - BUON C.d.R.	1997	0,00	0,00	0,00	
V - 219 01 ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA F./S. 12-05 Farmacie	ESTINTORE CO2 5KG. C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	NUM. 1,00 Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO	ORDIN./DI SERIE - OTTII C.d.R.	1998	108,60	0,00	0,00	



COMUNE DI FANO - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio : FARMACIA COMUNALE

Locale : 1-LOCALE FARMACIA COMUNALE S. D. R. S. O

Esercizio : 2002

Data : 14/01/2004

© G.I.E.S. S.r.l.

pag. : 3

Etich.	Cat/Specie	Sottospecie	U.M. / Q.ta	Aspetto / Stato	Anno	Val. Inv.	Amm.	Residuo	Targa / Note
F 14073	04 MACCHINE PER STAMPA	FOTOCOPIER OLIVETTI COPIA9004	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - OTTIMO	1999	464,81	69,72	185,82	9021983
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO						
F 14181	02 PERSONAL COMPUTER	OLIDATA PIII 450MHZ	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - OTTIMO	1989	1.183,72	236,74	236,74	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO						
V 1308	02 SOFTWARE (SISTEMI)	UPGRATE A SCO UNIX 5.05	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - OTTIMO	1989	433,82	88,76	88,76	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO						
F 14192	02 ACCESSORI	MODEM WISECOM 56K ESTERNO	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - OTTIMO	1989	154,94	30,99	30,99	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO						
F 14345	04 MACCHINE DA CALCOLO	POS 35 PLUS SWEDA	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - OTTIMO	2000	1.363,45	204,52	749,80	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO						
V 1505	01 TERMIDRAULICA	CONDIZ *G*CON SPLIT 15000 BTU	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - OTTIMO	2000	1.229,17	184,38	678,04	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO						
V 1570	01 ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA	ESTINTORE CO2 KG.2 BOMB.ALLUN.	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - OTTIMO	1999	0,00	0,00	0,00	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO						
F 15439	04 TELEFONIA	FAX CANON B155	NUM. 1.00	ORDIN./DI SERIE - OTTIMO	2002	291,27	43,69	247,58	
F/S. 12-05	Farmacie	C.d.C. 01-FARMACIA COMUNALE	Cons. DIRIGENTE FARMACIA S. ORSO						

MATR: EKW 18115

Tot. Amm. Locale : 856,80
Tot. Res. Locale : 2.213,93

Tot. Val. Locale : 5.227,78
Tot. Val. Edificio : 5.227,78

Tot. Amm. Edificio : 856,80
Tot. Res. Edificio : 2.213,93

TOTALE VALINV.: 5.227,78

TOTALE AMMORT.: 856,80
TOTALE RESIDUI: 2.213,93

IL SEGRETARIO GENERALE S.
(Dott. Giuseppe DR. LEO)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Scalmi Alfredo

[Handwritten signature]

MOD. BN (CEU)


MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

LIRE
250

QUADRO
1 art. 497



Immetria di u.l.u. in Comune di FANO via FERRARI civ.




PIANO TERRENO
H=3.30

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Spadini Alfredo



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200


RISERVATO ALL'UFFICIO

Affidamento di N.C.
Renuncia di variazione

Compilata dal GEOMETRA
(Titolo, cognome e nome)
WALTER FERRI

Iscritto all'albo de i GEOMETRI
della provincia di PS
data 20.02.92 Firma Walter Ferri

Identificativi catastali
125
318 sub. 5



Dr. Spadini Alfredo

ELENCO CONTRATTI STIPULATI PER LE FARMACIE COMUNALI



DITTA MASSON SPA	LICENZA D'USO DELLA BANCA DATI CODIFA 256+OMEQ
DITTA NOVELLI SPA	CANONI ASSISTENZA HARDWARE-SOFTWARE + OMEOPATIA SISTEMA INFORMATICO FARMACIE
DITTA C.E.R. CENTRO SERVIZI	CONTROLLO TECNICO CONTABILE, DEONTOLOGICO RICETTE
RE.CA SYSTEM	CANONE ABBONAMENTO REGISTRATORI DI CASSA
VIM OTTAVIANI SPA	CONTRATTO ACQUISTO SPECIALITA' MEDICINALI - LOTTO A -
A&C ADIVAR COMIFAR SPA	CONTRATTO ACQUISTO SPECIALITA' MEDICINALI - LOTTO B -
CECCARELLI S.-AIUDI IVANA E ANDREA	AFFITTO LOCALI FARMACIA DI S.ORSO
CONDOMINIO CENTRO COMM.LE S.ORSO	SPESE CONDOMINIALI S.ORSO (AMM.RE ANTILLI CARLA)
CONDOMINIO CENTRO CIVICO MAROTTA	SPESE CONDOMINIALI MAROTTA (AMM.RE PATRIGNANI R.)
ENEL	S.ORSO
TELECOM ITALIA	MAROTTA
TELECOM ITALIA	S.ORSO
SADORI GAS	METANO RISCALDAMENTI MAROTTA
UNIPOL	ASSICURAZIONI FARMACIE

[Handwritten signature]
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dr. Sberaldi Alfredo


[Handwritten signature]
 IL SEGRETARIO GENERALE S.
 (Dot. Sberaldi Alfredo)

[Handwritten signature]
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dr. Sberaldi Alfredo



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
DR. SERI MASSIMO



IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SBERNINI ALFREDO



Copia della presente deliberazione di Consiglio N. 88 del 24.3.2004 viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dalla data odierna. La stessa viene inviata per le procedure attuative, ai seguenti uffici: Ragioneria - Direttore Generale - Aset Holding - De Leo - Ass. Minardi

Fano, li 25 marzo 2004



IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SBERNINI ALFREDO




Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi, a far data dal 25 marzo 2004

Fano, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI FANO
La presente copia, composta di n. 29 (ventinove)
pagine è conforme all'originale, depositato agli
atti d'ufficio.
Fano li 25 MAR 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Sberni Alfredo



Allegato "B"


-ASET HOLDING S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2004

L'anno 2004, il giorno 15 del mese di marzo, alle ore 15,00, regolarmente convocato a termini di Statuto, si è riunito, in Fano, Via Nolfi n. 3/A, presso la sede legale, il Consiglio di Amministrazione della Società ASET Holding S.p.A., capitale sociale Euro16.667.270, iscritta nel Registro delle Imprese di Pesaro, P. IVA 02122270412, r.e.a. 156045.

Per il Consiglio sono presenti i Signori:

Avv. Federico Valentini - Presidente
M.° Claudio Filippetti - Vice-presidente
Sig. Boris Capodagli - Consigliere



Per il Collegio Sindacale sono presenti i sigg. Dott. Vladimiro Grinta – Presidente, Rag. Augusto Cicerchia e Dott. Luciano Mattioli - Sindaci effettivi .

A termine di Statuto, assume la presidenza l'Avv. Federico Valentini che chiama a fungere da Segretario il Dott. Mario Mauri, Direttore Generale della società e quindi, constatata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Proposta di estendimento rete gas alla località di Carignano;
3. Relazione sullo stato di attuazione del piano investimenti anno 2003;
4. Relazione sullo stato di attuazione degli accatastamenti dei beni aziendali;
5. Affidamento servizio farmaceutico – comunicazioni;
6. Atto di integrazione al contratto di affitto reti, impianti ed immobili per l'erogazione dei servizi di gas, ciclo idrico integrato e ciclo rifiuti del 23.06.2003;
7. Varie ed eventuali.

1. Affidamento servizio farmaceutico – comunicazioni.

Il Presidente fa presente che in data 27.02.2004, in seguito a deliberazione della Giunta comunale n. 38, si è proceduto alla stipula del contratto preliminare per l'affidamento del servizio di gestione farmacie comunali e connesso affitto d'azienda ciò in quanto, per il contratto definitivo, si dovrà attendere l'approvazione del Consiglio comunale, come previsto dalla deliberazione consigliere n. 435 del 30.12.2003..

Come espressamente previsto dai richiamati provvedimenti la gestione del servizio da parte di ASET Holding è iniziata a far data dal 01.03.2004 e, per fronteggiare tale impegno, si è provveduto a rinnovare i contratti di prestazione professionale con i farmacisti che già collaboravano con il Comune nonché a stipularne altri tre per fronteggiare le esigenze del servizio utilizzando i curriculum fatti pervenire alla società da parte di dottori farmacisti per un totale di n. 6 collaborazioni e pertanto entro il tetto autorizzato con deliberazione del 16.01.2004

;ciò ha permesso di iniziare l'attività non solo senza soluzione di continuità ma fronteggiando altresì gli impegni derivanti dei turni festivi cui le farmacie comunali hanno iniziato a contribuire dal 01.03.2004.

Il Presidente dà quindi lettura del preliminare di contratto di cui trattasi facendo rilevare che, in sede di stipula, il Comune ha introdotto una modifica riguardante il canone incrementando di un punto la percentuale variabile da riconoscere sul fatturato che, rispetto a quanto esaminato nel corso del precedente Consiglio d'Amministrazione, passa dal 2,5 al 3,5%.

In termini economici la variazione può essere sostenuta data la struttura prudenziale del business-plan.

In sede di stipula si è peraltro ottenuto di spostare il pagamento del canone dal mese di dicembre dell'anno in corso al mese di maggio dell'anno successivo migliorando così sensibilmente cash flow con benefici effetti anche sugli oneri per interessi passivi. Il Presidente dà quindi lettura del business-plan aggiornato sulla scorta delle predette variazioni.

Per quanto concerne infine gli aspetti contrattuali il Comune ha inserito un articolo che prevede la risoluzione unilaterale del contratto a partire dal terzo anno con preavviso di dodici mesi.

In merito a tale fatto si è già provveduto a richiedere l'eliminazione del predetto articolo in sede di approvazione del contratto definitivo ovvero la riforma dello stesso con allungamento del periodo a un minimo di 10 anni al fine di agevolare le opportunità di ricorso al credito bancario.

Il Consiglio

Preso atto di quanto esposto dal Presidente;

Esaminata la documentazione depositata agli atti;

Delibera

- di approvare il contratto preliminare per l'affidamento del servizio di gestione farmacie comunali e connesso affitto d'azienda e il nuovo business-plan secondo le risultanze esposte nel prospetto depositato agli atti dando mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto definitivo che sarà approvato dal Consiglio comunale.

2.Proposta di estendimento rete gas alla località di Carignano.

Il Presidente dà lettura della relazione predisposta dall'ufficio tecnico sull'argomento facendo presente che lo IACP di Pesaro, per conto del Comune di Fano, ha avanzato richiesta per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel quadro di una proposta progettuale inerente la partecipazione a una gara indetta dalla Regione Marche denominata "Contratto di Quartiere II".

In tale contesto è stato predisposto un progetto preliminare della rete di cui all'oggetto con la quantificazione dei costi che ammontano a€ 514.082,05 che potrebbero essere finanziati come segue.

- € 16.850,00 da ASET Holding S.p.A.;
- € 104.000,00 dagli utenti assumendo una quota unitaria di € 800,00;

- € 393.232,00 con il finanziamento regionale previsto dal bando di gara .


Il Presidente conclude l'esposizione facendo rilevare che con il progetto in esame si realizza anche la metanizzazione della località di Falciraga che è già prevista dal piano degli investimenti..

Il Consiglio

Preso atto di quanto esposto dal Presidente;

Esaminata la documentazione depositata agli atti;

Delibera



- di approvare il progetto preliminare per l'estendimento della rete gas alla località di Carignano nel quadro della gara di cui in premessa denominata Contratto di Quartiere II , inserendolo nel piano degli investimenti, dando mandato agli uffici di attivare le procedure conseguenti;
- di finanziare la spesa a carico dell'azienda pari € 16.850,05 con le normali disponibilità del bilancio del corrente esercizio.

3.Relazione sullo stato di attuazione del piano investimenti anno 2003.

Il Presidente ricorda che il piano degli investimenti approvato dal CdA per l'anno 2003 prevedeva l'esecuzione di opere strutturali alcune delle quali sono state riportate nella tabella seguente, in cui è descritto lo stato di attuazione e, per i lavori già aggiudicati, il relativo importo.

N°	SETTORE	INTERVENTO	STATO DI ATTUAZIONE	COSTO OPERA (€)
1	FOGNATURE	Realizzazione collettore via G da Fabriano	2° stato avanzamento lavori	542.741,84 1° SAL 160.600,00
2	PROMISCUO	Bonifica del centro storico 2° stralcio	Appalto aggiudicato	993.940,00
3	ACQUEDOTTO	Realizzazione acquedotto Bellocchi Torno	Appalto aggiudicato	429.108,04 (importo a base d'asta)
4	DEPURAZIONE	Ampliamento 1° stralcio funzionale dep. di Ponte Metauro	Bando da pubblicare	1.869.613,00 (importo a base d'asta)
5	ACQUEDOTTO	Approvvigionamento idropotabile zona industriale Bellocchi	Bando da pubblicare	514.705,00 (importo a base d'asta)
6	FOGNATURE	Adeguamento reti fognarie e potenziamento di sollevamenti fognari acque bianche e nere comune di Fano	Bando pubblicato	485.478,42 (importo a base d'asta)

7	FOGNATURE	Completamento della rete fognaria in area urbana zona Bellocchi-Torno	Progetto da approvare da parte di Aset Holding e bando da pubblicare	285.084,00
TOTALE INVESTIMENTI				5.120.670,3

Attualmente su sette progetti uno solo è in fase di esecuzione, due sono stati aggiudicati e si prevede che i lavori possano iniziare entro 60 giorni; per l'avvio delle procedure di gara mentre, per gli altri quattro interventi, ASET S.p.A. attende la definizione con ASET Holding S.p.A. del contenzioso inerente il contratto di affitto reti, impianti ed immobili.

PICCOLI ESTENDIMENTI

La realizzazione delle opere in questione è stata definita da ASET Holding S.p.A. mediante emanazione di appositi regolamenti per la rete gas e acquedotto (delibere del 9 settembre 2003 e 21 novembre 2003), mentre per le fognature, considerata la loro natura improduttiva e vista la necessità di dotare il territorio comunale di tale tipo di infrastrutture, non è stato approvato alcun regolamento riservandosi di adottare gli opportuni provvedimenti caso per caso.

Di tutte le richieste pervenute solamente una è stata realizzata da ASET S.p.A. che ha verbalmente comunicato che procederà secondo le indicazioni di ASET Holding S.p.A. non appena definito il contenzioso inerente il contratto di affitto reti, impianti e fabbricati.

La situazione ad oggi, ripartita per settore, è la seguente:

Estendimenti rete gas

Sono pervenute quattro richieste, tutte risalenti al 2003:

1. estendimento Croce Levata;
2. estendimento Strada San Michele;
3. estendimento Via Turati;
4. estendimento Falciraga.

L'intervento di cui al punto n. 2 è stato effettuato lo scorso settembre, mentre per gli altri estendimenti è stato predisposto preventivo di spesa per la realizzazione e sono stati determinati i contributi unitari e complessivi a carico dei richiedenti e di ASET Holding.

Complessivamente il contributo a carico di ASET Holding ammonta a € 38.500 circa (compreso l'estendimento già realizzato), che può essere integralmente finanziato a patto di cumulare i contributi annui erogabili per gli anni 2003 e 2004 previsti dai succitati regolamenti


Disponendo per ciascuno degli interventi richiesti di un riferimento per la definizione dei relativi aspetti economici, si propone di contattare i gli interessati cui indirizzare la richiesta del contributo e, in caso di accettazione formale, incaricare ASET S.p.A. per l'esecuzione dei lavori.

Estendimenti rete acquedotto

Ad oggi sono pervenute 8 richieste di cui 6 relative al 2003 (compreso l'estendimento in Strada di Mezzo a San Costanzo) e 2 di competenza del 2004 di seguito riassunte.

Anno 2003

1. San Costanzo Strada di Mezzo;
2. Località Magliano;
3. Località Ferriano in Sant'Angelo;
4. Località Fenile;
5. Località Carignano;



6. Località Metaurilia.

Anno 2004

7. Località Chiaruccia;

8. Località Roncosambaccio.

Nessuno degli interventi richiesti è stato realizzato. Per ciascuna richiesta è stato predisposto preventivo di spesa per la realizzazione e sono stati determinati i contributi unitari e complessivi a carico dei richiedenti e di ASET Holding come illustrato nelle tabelle allegate.

Nel caso n. 3 poiché non è presente la rete idrica di proprietà della società, è possibile soddisfare la richiesta allacciandosi al vicino acquedotto del Comune di Piagge (gestione Megas). Ciò presuppone la disponibilità da parte del Megas a gestire il tratto di rete dietro nulla osta da parte dell'AATO.

Caso simile è il n. 5 in quanto l'unità abitativa da servire si trova nel territorio del Comune di Mombaroccio, al confine con il Comune di Fano, in tale sito non è presente la rete di ASPES S.p.A. ma l'ultimo contatore di ASET Holding dista 250 m. circa dal sito in questione. È perciò possibile soddisfare la richiesta, previa verifica tecnica sulle prevalenze a condizione di ottenere il nulla osta da parte dell'AATO e della richiamata società.

Complessivamente il contributo a carico di ASET Holding ammonta a € 61.000 circa di cui € 54.400 relativi all'anno 2003 (compreso l'estendimento di San Costanzo che incide per circa 29.000 €), e € 6.600 relativi all'anno 2004. In considerazione del fatto che l'importo massimo finanziabile ogni anno è di € 25.000, le opere possono essere autorizzate.

Disponendo per ciascuno degli interventi richiesti di un riferimento per la definizione dei relativi aspetti economici, si propone, nei casi in cui è già possibile procedere, di contattare i richiedenti con lettera ufficiale per la richiesta del contributo e, in caso di accettazione formale, incaricare ASET S.p.A. per l'esecuzione dei lavori.

Per tutti gli altri casi si suggerisce di attivarsi per ottenere le necessarie autorizzazioni dall'AATO e dalle suddette società di gestione.

Estendimenti rete fognatura

Sono pervenute complessivamente quattro richieste tutte ascrivibili all'esercizio 2003.

1. Tratto di fognatura nera via Carrà;
2. Tratto di fognatura nera Strada di Mezzo Comune di San Costanzo;
3. Tratto di fognatura mista loc. Gimarra;
4. Estendimento rete fognaria in Via Tolmino Loc Centinarola.

Nel primo caso si è chiesto al Comune di Fano di provvedere al trasferimento del tratto di fognatura realizzato sul proprio terreno destinato a Fantasy World, così da consentire il mantenimento degli allacci esistenti e realizzare in via Carrà il solo tratto necessario a sanare i casi di dispersione nel sottosuolo.

Si otterrebbe così una riduzione del tratto di fognatura da realizzare passando dai previsti 329 m. a 217 m. con una riduzione dell'importo lavori che passerà dai preventivi € 43.805,80 a € 28.470,00.

Nel secondo caso è prevista la realizzazione di un tratto di fognatura in Comune di San Costanzo; l'intervento, che ammonta a complessivi € 37.594,26 è già stato deliberato dal CdA della società.

Nel terzo caso occorre valutare la fattibilità tecnica dell'intervento e stimare il costo.

Nell'ultimo caso è stato stimato un costo di realizzazione di € 80.000. poiché la zona da servire è adiacente ad un'area lottizzabile prevista dal nuovo P.R.G. si suggerisce di attendere la

definizione della n.lottizzazione così da ottenere la realizzazione di almeno un parte dell'opera dietro scomputo degli oneri di urbanizzazione.

L'importo complessivo delle opere già approvate (con esclusione della fognatura di Gimarra) ammonta a € 66.019.

Riepilogo

SETTORE	IMPORTO DEI CONTRIBUTI
GAS	38.500
ACQUEDOTTO	61.000
FOGNATURE	66.000
TOTALE	165.500

Il Consiglio

Preso atto di quanto esposto dal Presidente;

Esaminata la documentazione depositata agli atti;

Delibera

- di prendere atto dello stato di attuazione dello stato di attuazione del piano degli investimenti 2003 autorizzando gli uffici ad inoltrare le richieste di contributo all'utenza, salvo la zona di Falciraga seminata al precedente punto dell'o.d.g.;
- di raccomandare agli uffici di attuare un costante monitoraggio sulla situazione degli investimenti.

4.Relazione sullo stato di attuazione degli accatastamenti dei beni aziendali.

Il Presidente ricorda al Consiglio che, con provvedimento in data 03.06.2003, venne conferito incarico al Geom. Roberto Antilli di provvedere alle operazioni di accatastamento di n. 57 beni immobili facenti parte del patrimonio aziendale. Il professionista ha pertanto provveduto ad effettuare gli allineamenti catastali di n. 37 unità mentre per le rimanenti n. 19 unità sono emerse difficoltà dovute nell'ordine:

- a) inesistenza di atti intercorsi tra le ditte proprietarie dei terreni e l'Amministrazione Comunale (13 casi);
- b) errori di procedura tecnica nell'esecuzione delle volturazioni (3 casi);
- c) errori notarili (2 casi);
- d) mancate volturazioni (1 caso);
- e) immobile da non accatastare (1 caso).

Le situazioni più critiche sono quelle relative ai casi di tipo a), poiché si prospettano notevoli difficoltà di interlocuzione con le ditte, che nel frattempo potrebbero anche essere cambiate, e che potrebbero avanzare richieste economiche per la definizione degli espropri, in realtà mai attivati.

Gli altri casi sono tecnicamente più semplici da risolvere rispetto ai precedenti, in particolare nei casi di tipo b) è richiesto un maggior impegno tecnico rispetto alle condizioni contrattuali pattuite, mentre nei casi di tipo c) e d) è necessario l'intervento diretto presso i notai (casi di tipo c) e di ricognizione degli atti interni di ASET (caso di tipo d).

In tutti i casi evidenziati la risoluzione delle problematiche esula dalle condizioni tecnico-economiche previste dal disciplinare predisposto per l'affidamento dell'incarico in questione.

Attualmente per n. 29 immobili è in fase di verifica finale la delibera che dovrà adottare il Comune al fine di regolarizzare passaggio di proprietà ad ASET Holding S.p.A.

In conclusione, considerata l'imprevedibilità delle situazioni sopra menzionate, risulta impossibile per il professionista incaricato portare a termine le operazioni di allineamento nel rispetto dei tempi contrattuali e alle condizioni economiche previsti.

Per quanto concerne la soluzione delle problematiche di cui ai precedenti punto a) b) c) e d) si è richiesto l'intervento diretto dell'Amministrazione Comunale che, nel corso di una apposita riunione ha condiviso l'opportunità di conferire incarico al Geom. Roberto Antilli per la soluzione delle problematiche sopra esposte nell'impossibilità di provvedervi con i propri uffici.

A fronte del nuovo impegno il professionista ha richiesto un compenso forfetario di €500 a pratica il cui costo dovrebbe essere sostenuto quanto al 70% dal Comune e per la rimanente parte dalla società.

Il Consiglio

Preso atto di quanto esposto dal Presidente;

Esaminata la documentazione richiamata in premessa .

Delibera

di autorizzare le operazioni aggiuntive descritte in premessa per una spesa di 2.850,00, pari al 30% del totale a condizione che la rimanente quota di € 6.650,00 sia assunta dal Comune di Fano.

5. Atto di integrazione al contratto di affitto reti, impianti ed immobili per l'erogazione dei servizi di gas, ciclo idrico integrato e ciclo rifiuti del 23.06.2003.

Il Presidente ricorda, come riferito nel corso della seduta del 16.02.2004, che in seguito all'incontro richiesto dall'ASET S.p.A in merito alle problematiche sollevate in ordine alla revisione del contratto di locazione reti, impianti ed immobili, nel corso del quale fermo restando il canone iniziale, si è discusso sui meccanismi di revisione delle spese di manutenzione e di progettazione, la predetta società ha inviato un documento.

Detto documento è stato oggetto di approfondito esame da parte degli uffici che hanno intrattenuto diversi incontri con la predetta società ed hanno predisposto un testo allo scopo di addivenire alla definizione delle problematiche sull'argomento.

Il Presidente dà quindi lettura del documento che viene depositato agli atti da cui si evince che la società, anche in relazione alle richieste dell'azionista di maggioranza, è riuscita a comprimere le spese relative alle operazioni di post-gestione della discarica ed ha recepito quanto era possibile avendo riguardo alla salvaguardia degli investimenti necessari alla gestione delle reti, fabbricati ed impianti .

Il Presidente fa quindi rilevare che in luogo della percentuale di aggiornamento generale prevista dal contratto e pari all'8% si è redatta una tabella che prevede percentuali diverse per tipologia di investimento che tiene conto della remuneratività degli investimenti stessi, così come richiesto da ASET S.p.A.

Sulle percentuali che sono riportate alla tabella a pag. 3 del documento sono pertanto state indicati i livelli massimo e minimo rispettivamente di gradimento dell'ASET Holding e dell'ASET.

Ciò premesso il Presidente fa rilevare che, in relazione alla contrazione del canone sarà necessario diminuire gli investimenti previsti dal piano debitamente approvato e concordato con ASET S.p.A. per cui si profila una riduzione di circa € 15.000.000,00 nel triennio che corrisponde alla eliminazione di quegli interventi che non permettono un recupero economico sufficiente degli investimenti.

L'accordo prevede inoltre la regolamentazione di spese di progettazione, procedimenti ed assicurazione .

Il Consiglio

Preso atto di quanto esposto dal Presidente;

Esaminata la documentazione depositata agli atti;

Delibera

- di approvare l'atto di integrazione al contratto di affitto reti, impianti ed immobili per l'erogazione dei servizi di gas, ciclo idrico integrato e ciclo rifiuti del 23.06.2003 riducendo al 6% la percentuale minima di aggiornamento degli investimenti promiscui e di igiene urbana riportati nella tabella a pagina tre del documento;
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'atto di integrazione con facoltà di apportarvi le necessarie integrazioni in sede di transazione con l'ASET S.p.A;
- di riservarsi di riesaminare e rideterminare gli investimenti in relazione alla sottoscrizione del richiamato atto di integrazione.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 17,00 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale

Il Segretario

Dott. Mario Mauri

Il Presidente

Avv. Federico Valentini

Repertorio n.67563

Certifico io sottoscritto dottor Alessandro Cecchetelli notaio in Fano iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino che quanto sopra è stato da me estratto dalle pagine 58/59/60/61/62/63/64/65 del libro verbali assemblee della società ASET HOLDING S.p.a. con sede in Fano, Via Nolfi n.3/A, libro regolarmente tenuto e vidimato. In Fano, 11 venticinque marzo duemilaquattro.

